



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano
 Sezione I Penale

Composta dai Magistrati:

- | | | |
|----------|--------------------------|-----------------------|
| 1. Dott. | Maria Greca Zoncu | Presidente |
| 2. Dott. | Paola Antonia Di Lorenzo | Consigliere |
| 3. Dott. | Stefania Pigozzi | Consigliere
(est.) |

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
nel procedimento penale

nei confronti di

A) [REDACTED] nato in Sant'angelo Lodigiano il [REDACTED]

Attualmente LIBERO, PRESENTE

- residente in Via [REDACTED] San Colombano Al Lambro

- con domicilio eletto in [REDACTED] SAN

COLOMBANO AL LAMBRO in ITALIA

difeso dall' A) Avv. [REDACTED] di FIDUCIA del foro

di MILANO, **PRESENTE, ANCHE IN SOST. DELL'AVV.**

difeso dall' B) Avv. [REDACTED] di FIDUCIA del foro di

MILANO, **ASSENTE**

PARTE CIVILE: [REDACTED] **ASSENTE**

A) [REDACTED] nato a il [REDACTED] res. in VIA [REDACTED]

SAN COLOMBANO AL LAMBRO in ITALIA domiciliata e difesa dall'

Avv. [REDACTED] del foro di LODI con studio in VIA

N.
 MOD. 2/A/SG
 N. 6711/2022
 della Sentenza

004278 /2021
 del Reg. gen.le. App.

001302 / 2018
 del Reg. notizie di reato

U D I E N Z A
 del giorno

22 GIUGNO 2022

Depositata
in Cancelleria

il 20/7/2022

Il Cancelliere

[Handwritten Signature]

Estratto esecutivo a

Procura Generale di

Proc. Rep. presso il Trib. di

Il

Ufficio Corpi di reato di

Estratto alla Prefettura di

il

Estratto art. 15/27 D.M. 334 a
 P.M. c/o Trib. di

il

Il Cancelliere

Redatt a scheda

il

Il Cancelliere



La sentenza impugnata

Il 18.12.2020 il Tribunale di Lodi, all'esito di un giudizio ordinario, giudicava [REDACTED] A [REDACTED] (imputato appellante) responsabile per i seguenti reati:

A. delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 11 quinquies, 572 c.p. perché, percuotendo e ingiuriando in molteplici occasioni la moglie [REDACTED] nata in Germania, il [REDACTED] e in particolare definendola "puttana, stronza, troia anche di fronte ai figli, controllandone i movimenti in modo ossessivo, urlandole contro e prendendo a pugni il tavolo e le porte lanciandole addosso una sedia nel 001 quando la [REDACTED] rifiutava di procedere all'interruzione di gravidanza, picchiandola con calci e sberle nel 2004, affermando che fosse poco presente nella vita della famiglia, mettendole le mani al collo nel 2013 come a strangolarla, fino all'arrivo del figlio [REDACTED] che lo allontanava dalla moglie, insistendo per ottenere rapporti sessuali, sotto la minaccia di colpirla con schiaffi e calci, tenendola bloccata fino alla consumazione del rapporto, stratonandola al polso per trascinarla in camera da letto e ottenere delle prestazioni sessuali nel 2016, allorché interveniva la figlia [REDACTED] contrastando le occasioni di uscita con le sue amiche, definite "puttane ", dandole una forte sberla il 27.3.2018 in presenza delle figlie minorenni [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] causandole una contusione cranica, prendendola per il polso e aggredendola il 29.3.2018, quando veniva richiesto l'intervento dei carabinieri, maltrattava la moglie [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] costringendola a subire continue aggressioni fisiche e morali e così facendola vivere in uno stato di prostrazione sia fisica sia morale.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto in presenza di minori di anni 18 e in particolare delle figlie [REDACTED] A [REDACTED] [REDACTED] nata nel 2008, [REDACTED] A [REDACTED] [REDACTED] nata nel 2002.

In San Colombano al Lambro, dal 2001 in attuale permanenza.

B. del delitto di cui agli artt. 582, 585 comma 1 in relazione all'art. 576 n. 5 c. p., per aver cagionato a [REDACTED] dandole una forte sberla al volto, fino all'intervento della vicina di casa, lasciandola stesa a terra in posizione supina, lesioni personali consistite in una contusione cranica, giudicata guaribile in giorni 30.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto in occasione del reato di cui all'art. 572 c.p.

In San Colombano al Lambro, 1127.3.2018.

C. Del delitto previsto e punito dagli artt. 582, 585 comma 1, in relazione all'art. 576, n. 5, c.p. per aver cagionato a [REDACTED] prendendole con forza il braccio sinistro e portandolo verso il basso, lesioni personali consistite in irregolarità corticale



della base della steloide ulnare come per infrazione, con prognosi di guarigione di 25 giorni.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto in occasione del delitto di cui all'articolo 572 c.p.

In San Colombano al Lambro, il 24.4.2018.

Il Tribunale, ritenuta la continuazione tra i reati ascritti e più grave il delitto di cui al capo A), condannava l'imputato alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione ¹, oltre al pagamento delle spese processuali.

██████████ era altresì condannato al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile ██████████ da liquidarsi in separata sede civile e al pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva di euro 7.000,00.

L'istruttoria dibattimentale si articolava, oltre che nella acquisizione di copiosa documentazione, nell'escussione di numerosi testimoni e, in particolare, all'udienza del 3 marzo 2020, veniva sentita con le modalità dell'audizione protetta la testimone, minorenni, ██████████

A tale udienza il Tribunale disponeva con ordinanza la trattazione del processo e nominava un difensore ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p. in quanto i difensori di fiducia di ██████████ non si presentavano in dibattimento.

In particolare, il primo giudicante riteneva che, alla luce dell'art. 10 del decreto legge n. 9/2020, il processo andasse trattato in quanto urgente in virtù della materia trattata e del reato di cui all'imputazione, avente priorità legale ex art. 495 bis disp.att. c.p.p., giudicando indifferibile l'incombente fissato per il 3 marzo 2020, ossia l'escussione di una testimone minorenni con modalità protette, il cui rinvio avrebbe comportato la necessità di recitare la testimone, figlia dell'imputato e della persona offesa.

Come si legge in sentenza (cfr. pag. 6) *“il nucleo fondamentale delle fonti di conoscenza per la ricostruzione dei fatti qui in esame poggia sulle dichiarazioni della persona offesa, ██████████ le quali hanno trovato puntuali conferme nella documentazione medica acquisita agli atti e nelle altre testimonianze rese nel corso dell'istruttoria, in particolare nel racconto offerto dai figli della stessa e specialmente dalla minore ██████████*

All'esito di una analitica e dettagliata esposizione delle fonti di prova (da pag. 6 a pag 32 della sentenza impugnata), il Tribunale riteneva pienamente raggiunta la prova dei reati in contestazione valutando le dichiarazioni della parte civile ██████████ pienamente attendibili e credibili nonché coerenti con le testimonianze e la documentazione in atti ;

¹ Pena base per il più grave delitto di cui al capo A) anni 2 e mesi 3 di reclusione, già considerata l'aggravante contestata, aumentata di un mese e 15 giorni per la continuazione con il capo B), ulteriormente aumentata all'inflitto per la continuazione con il capo C).



particolarmente significativa e di rilevante apporto probatorio era ritenuta la testimonianza della figlia ██████████ (cfr. pag. 33, 34 e 35 della sentenza impugnata).

I motivi di appello

Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello l'imputato, tramite i difensori di fiducia, censurando, con il primo motivo di gravame, l'affermazione di colpevolezza fondata, in tesi difensiva, su una erronea e incompleta valutazione delle emergenze processuali.

Il secondo motivo di appello deduce la nullità assoluta della sentenza di primo grado ai sensi degli artt. 178 comma 1 lett. c) e 179 comma 1 c.p.p. in quanto, il 3 marzo 2020, nonostante l'entrata in vigore del provvedimento che sospendeva – a causa della pandemia in corso - la celebrazione delle udienze nella c.d. “zona rossa” tranne che per i processi caratterizzati da urgenza, il Tribunale di Lodi decideva di trattare il procedimento per assumere un importante teste dell'accusa in assenza del difensore di fiducia, senza neppure concedere un rinvio a breve, come richiesto dal difensore nominato ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p.

Con il terzo e quarto motivo di gravame si deduce la mancanza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di cui all'art. 572 c.p. concludendo per l'assoluzione.

Il quinto motivo di appello censura l'affermazione di responsabilità per i due episodi di lesioni avvenuti il 28 marzo e il 24 aprile 2018 e argomenta la necessità di una rinnovazione istruttoria ex art. 603 c.p.p. mediante lo svolgimento di perizia medico legale volta a stabilire la compatibilità delle lesioni assertamente patite dalla persona offesa con la dinamica narrata dalla stessa.

Il sesto motivo di gravame lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche e l'ingiustificata eccessiva severità del trattamento sanzionatorio.

In ogni caso si chiede la revoca della provvisoria concessa.

L'udienza di appello

All'udienza del 22.06.2022, svoltasi con discussione orale ex art. 23 bis D.L. n. 137/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 18.12.2020, il Procuratore Generale ha chiesto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, di rideterminare la pena in anni 2 e mesi 3 di reclusione, con conferma nel resto.

Il difensore delle parti civili si è opposto alla richiesta dell'appellante di rinnovazione istruttoria e di acquisizione della consulenza fatta in altro giudizio civile e attinente alla capacità genitoriale e ha depositato conclusioni scritte e nota spese chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

Il difensore dell'imputato ha insistito per l'acquisizione della consulenza redatta dalla dott.ssa ██████████ nel procedimento civile pendente avanti al Tribunale di Lodi n. 3600/2018 e per l'accoglimento dei motivi di gravame.



MOTIVI DELLA DECISIONE

La sentenza deve essere riformata nei termini di cui al dispositivo.

Il secondo motivo di appello che deduce la nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 179 comma 1 c.p.p. in relazione all'ordinanza emessa il 3 marzo 2020 con la quale il Tribunale – valutando urgente ai sensi dell'art. 10 comma 11 del D.L. n. 9/2020 il procedimento in esame – ha assunto la testimonianza della minore [REDACTED] (nata il [REDACTED] in assenza dei difensori di fiducia dell'imputato e senza accogliere l'istanza di rinvio formulata dal difensore nominato ex art. 97 comma 4 c.p.p. (cfr. verbale di udienza “ *il difensore insiste nel rinvio dell'udienza ex art. 10 D.L. 9/20 del 2.3.2020 non sussistendo ragioni di urgenza per gli incombenti oggi fissati*”) è fondato.

In data 3 marzo 2020 entrava in vigore il decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 il quale all'art. 10 comma 7 prescriveva che tutti i procedimenti penali da celebrarsi presso il Tribunale di Lodi fossero rinviati d'ufficio a data successiva al 31.3.2020 posto che nel circondario del medesimo ricadevano i comuni di cui all'allegato 1 del DPCM del 1.3.2020.

Il medesimo art. 10 al comma 11 stabiliva che le disposizioni di cui ai commi 7,8,9,10 “ *non si applicano ai procedimenti relativi alla convalida dell'arresto o del fermo, con imputato detenuto, internato o in stato di custodia cautelare ovvero ai processi con carattere di urgenza o relativi ad imputati minorenni*”.

Tanto premesso, il Tribunale riteneva che il procedimento “ *rivesta carattere di urgenza in ragione della materia trattata, ovvero i delitti di maltrattamenti in famiglia commessi in presenza di minore, violenza sessuale e lesioni personali, fattispecie rientranti nel novero dei procedimenti a priorità legale di cui all'art. 132 disp. att.c.p.p. (per i quali è assicurata la priorità assoluta nella trattazione ai sensi del comma 1 nonché la necessità di predisporre i provvedimenti organizzativi per la loro rapida definizione ai sensi del comma 2); ritenuto che in concreto l'adempimento previsto per l'odierna udienza (audizione di persona minore degli anni 18 testimone dei suddetti maltrattamenti) abbia carattere di assoluta indifferibilità: la minore è persona di particolare vulnerabilità ai sensi dell'art. 90 quater c.p.p.; se da un lato tale circostanza giustifica l'applicazione dell'escussione con modalità protetta (che comporta compressione di alcune garanzie processuali delle parti, tra cui i diritti delle parti all'esame e al controesame, essendo lo stesso svolto dal presidente senza la presenza del pubblico che assiste in videoconferenza) dall'altro impone al Tribunale di adottare tutte le accortezze per limitare al massimo il disagio (anche psicologico) indotto alla minore, tra cui in primo luogo quello di dover fare ritorno nelle aule di giustizia per un nuovo e identico incombente*”

Questa Corte non condivide il richiamo operato dal primo Giudice all'art. 132 bis disp att. c.p.p. per sostenere l'urgenza ex art. 10 comma 11 del presente procedimento perché, in tal caso, tutti i procedimenti a trattazione prioritaria avrebbero potuto e dovuto essere trattati,



con evidente frustrazione della *ratio* del rinvio d'ufficio previsto dal legislatore in ragione della situazione pandemica in corso.

Il carattere di assoluta indifferibilità dell'incombente "*trattandosi di audizione di persona minore di anni 18 testimone di maltrattamenti*" non è, del pari, condivisibile in ragione dell'imminente raggiungimento della maggiore età della testimone [REDACTED] [REDACTED] (tre settimane dopo l'udienza e precisamente il 26 marzo 2020).

Tale circostanza – a parere di questa Corte - affievolisce in maniera rilevante le esigenze evidenziate dal Tribunale e non consente di ritenere l'incombente – già all'epoca prevedibilmente rilevante sotto il profilo probatorio stante il rapporto di convivenza e filiazione della testimone con i protagonisti - assolutamente indifferibile.

Conclusivamente quindi il processo avrebbe dovuto essere rinviato ai sensi dell'art. 10 comma 7 D.L. n. 9 del 2 marzo 2020 – anche in accoglimento dell'istanza del difensore nominato ex art. 97 comma 4 c.p.p. – consentendo l'escussione della testimone dell'accusa con la partecipazione dei difensori di fiducia dell'imputato.

La sentenza deve pertanto essere dichiarata nulla con restituzione degli atti al Tribunale di Lodi.

P.Q.M.

LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

Visto l'art. 604 comma 4 c.p.p.

DICHIARA

la nullità della sentenza emessa il 18.12.2020 dal Tribunale di Lodi nei confronti dell'appellante [REDACTED] e rinvia gli atti al Tribunale di Lodi.

Indica in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione.

Milano, 22.6.2022

IL CONSIGLIERE est.

Stepano Pigozzi

II PRESIDENTE